

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

INQUILINI GIOVANI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DETRAZIONE SPETTANTE AI GIOVANI
Norma legislativa	Art. 16, comma 1-ter, TUIR
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	Varia
Rigo della Dichiarazione	RP 71 Tipologia 3
Rigo del Modello 730	E 71 Tipologia 3

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Contratto di locazione registrato.

Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa è diversa da quella dei genitori o di coloro cui è affidato.

Questa detrazione è alternativa alla tipologia 1 e alla tipologia 2, e a quella di cui al rigo successivo (RP 72 – E72), il contribuente ha la **facoltà di scegliere quella a lui più favorevole**.

Ai giovani **di età compresa tra i 20 ed i 30 anni** che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, **spetta una detrazione** stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è stata adibita ad abitazione principale, **di euro 991,60**.

La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) **non è superiore a euro 15.493,71**.

La detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (*Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.1*).

Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d'imposta per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d'imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta. Così, ad esempio, se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2017, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d'imposta (*Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.2*).

Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.



La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest'ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (*Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.3*).

